

Dalla trasmissione dati più sicura ai soggetti obbligati: le novità dell'ultimo minuto

# E-fatturazione obbligatoria al via ma con i lavori in corso

Pagine a cura  
di FRANCO RICCA

**P**artita la fatturazione elettronica obbligatoria, ma il cantiere resta aperto. Per superare le criticità sul versante della privacy, l'Agenzia delle entrate ha dovuto ritoccare all'ultimo momento le regole, imponendo un protocollo di trasmissione dei dati più sicuro e introducendo un meccanismo di adesione al servizio di consultazione, che partirà però da maggio. Con un provvedimento del 28 dicembre, inoltre, sono state varate particolari disposizioni per la fatturazione dei servizi di pubblica utilità forniti sulla base di vecchi contratti a destinatari che non hanno comunicato il codice fiscale. In «zona Cesarini», poi, la legge di bilancio 2019 (n. 145/2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 alla G.U. n. 302 del 31/12/2018), correggendo peraltro le norme varate appena pochi giorni prima in sede di conversione del dl collegato fiscale, ha apportato gli ultimi aggiustamenti al perimetro dei soggetti obbligati. Vediamo le novità dell'ultimo minuto, per poi tracciare il quadro generale di questa rivoluzione.

**Adesione al servizio di consultazione.** Cominciando dal provvedimento del 21 dicembre 2018, che recepisce le osservazioni del Garante della privacy, l'innovazione principale, tralasciando la modifica del protocollo di trasmissione delle fatture al sistema di interscambio (non più Ftp ma il più sicuro Sftp, che a differenza del primo è un sistema di comunicazione crittografato), riguarda il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle entrate, che sarà subordinato alla «previa adesione» del contribuente. Secondo il punto 8-bis del provvedimento 30 aprile 2018, aggiunto dal recente provvedimento, l'adesione al servizio potrà effettuarsi, anche tramite gli intermediari abilitati, mediante apposita funzione che però sarà disponibile a decorrere dal 3 maggio 2019. Se almeno una delle parti dell'operazione (il cedente/prestatore o il cessionario/committente) aderisce al servizio, l'Agenzia memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al

soggetto che ha aderito. I file memorizzati saranno comunque cancellati entro trenta giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi). Il soggetto che non aderisce al servizio potrà con-

sultare, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, solo i «dati fattura», ossia i dati di cui all'art. 21 del dpr n. 633/72, eccettuata la «natura qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione», e alle altre disposizioni tributarie.

In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti, invece, l'Agenzia, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancella i file e memorizza esclusivamente i «dati fattura», rendendoli disponibili in consultazione nell'area riservata del proprio sito. Al consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

**Fase transitoria.** La funzionalità dell'adesione al servizio, come si è detto, sarà disponibile dal 3 maggio 2019. Fino ad allora, nonché nei sessanta giorni successivi, per permettere ai soggetti interessati di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse e ricevute, l'Agenzia memorizza temporaneamente i file e li rende disponibili in consultazione, su richiesta, al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Ai consumatori finali, al termine del periodo transitorio, saranno rese disponibili in consultazione, su richiesta, le fatture elettroniche ricevute.

In caso di mancata adesione al servizio, i file memorizzati nel periodo transitorio saranno cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione.

**Fatturazione vecchi contratti di servizi di pubblica utilità.** L'art. 1, comma 6-quater, del dlgs n. 127/2015, inserito dal dl n. 119/2018, ha demandato all'Agenzia di

definire regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche da parte dei fornitori

che offrono i servizi (e i beni) disciplinati dai regolamenti di cui ai dd.mm. n. 366 e n. 370 del 2000 (energia elettrica, acqua, telefono ecc.), nei confronti di persone fisiche non operanti in veste di soggetti passivi dell'Iva, sulla base di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale del consumatore. Le regole, varate dall'Agenzia con il provvedimento del 28 dicembre 2018, si basano sull'adozione di un identificativo del cliente alternativo al codice fiscale. In dettaglio, i fornitori devono comunicare preventivamente all'Agenzia un elenco contenente per ciascun contratto il proprio numero di partita Iva e un codice identificativo univoco, di lunghezza massima di 28 caratteri, del rapporto contrattuale con il committente di cui non dispongono del codice fiscale. La comunicazione, firmata digitalmente, è effettuata mediante messaggio Pec a cui sono acclusi una dichiarazione conforme al facsimile allegato 1 al provvedimento e un file contenente i singoli identificativi univoci.

Le comunicazioni sono trasmesse, a partire dal 3 gennaio 2019, almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio.

In fase di prima applicazione, per le comunicazioni trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi inviano tramite il Sdi le fatture elettroniche a partire dal 20 febbraio 2019. I soggetti che effettuano la liquidazione periodica dell'Iva con cadenza mensile inviano le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio 2019 entro il 28 febbraio 2019, fermi restando

gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari. Le fatture elettroniche sono predisposte secondo le regole del provvedimento del 30 aprile 2018, nonché secondo l'allegato 2, e contengono, quale identificativo del committente, il codice univoco preventivamente comunicato dai fornitori.

**Perimetro soggettivo e decorrenza della fatturazione elettronica.** La disposizione fondamentale (art. 1, comma 3, del dlgs n. 127/2015) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 «per le cessioni di beni e le prestazioni di





servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio». Resta ferma la specifica disciplina per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione.

Sono dunque tenuti all'e-fattura i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti (anche privati consumatori) anch'essi residenti o stabiliti. L'obbligo non riguarda pertanto i soggetti esteri, anche se identificati in Italia tramite identificazione diretta oppure tramite rappresentante fiscale; tali soggetti non sono tenuti né a emettere né a ricevere la fattura elettronica. L'obbligo decorre dalle fatture e dalle note di variazione emesse dall'1/1/2019, anche se relative ad operazioni effettuate precedentemente. Di conseguenza, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea, anche se è ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non è soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Come precisato dall'Agenzia, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una

fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica; in sostanza, la fattura o la nota di variazione che riporta una data dell'anno 2018 potrà non essere elettronica; dovrà essere invece elettronica se riporta una data dell'anno 2019.

Sono previste alcune eccezioni soggettive all'obbligo di fatturazione elettronica.

Anzitutto lo stesso comma 3 dell'art. 1, dlgs n. 127/2015, esclude dall'obbligo le persone fisiche che si avvalgono del regime di vantaggio (dl 98/2011) o del regime forfettario (legge n. 190/2014); a detti soggetti il provvedimento del 30 aprile 2018 ha aggiunto gli agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti Iva. L'articolo 10 del dl n. 119/2018 ha inoltre escluso i soggetti che si avvalgono del regime speciale della legge n. 398/91 (associazioni e società sportive dilettantistiche, enti non lucrativi in genere), che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi commerciali fino a 65 mila euro; in caso di superamento del limite, tali soggetti assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo. Infine, l'articolo 10-bis dello stesso dl 119/2018, aggiunto dalla legge di conversione e poi sostituito dall'art. 1, comma 53, della legge di bilancio (n. 145/2018), stabilisce che per il periodo d'imposta

2019, non possono emettere fattura elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al predetto sistema. In pratica, per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di invio dei dati al Sts è fatto divieto, per il 2019, di emettere la fattura elettronica; la lettura comparata del testo originario e di quello definitivo induce a ritenere che il divieto valga anche quando, per effetto dell'opposizione del cliente, i dati non sono inviati al Sts. L'Agenzia ha chiarito che i soggetti passivi non obbligati alla fattura elettronica non sono tenuti alla conservazione elettronica delle fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori, salvo che abbiano comunicato loro un indirizzo Pec o un codice destinatario per la ricezione dell'e-fattura. Inoltre, essendo stata soppressa dal 2019 la comunicazione dei dati fattura di cui all'art. 21 del dl n. 78/2010 (c.d. spesometro), per le operazioni poste in essere da soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica non vi è alcun obbligo di comunicazione, neppure a carico dei cessionari/committenti.

## Cosa cambia

- Le fatture e le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2019, in relazione a operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono essere in formato elettronico e trasmesse al Sdi
- Sono esclusi dall'obbligo le persone fisiche in regime di vantaggio o forfettario e i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva
- Sono inoltre esclusi i soggetti in regime speciale legge ex lege 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche, enti non lucrativi) con proventi commerciali, nell'anno precedente, non superiori a 65 mila euro
- Per il 2019, non possono emettere fattura elettronica i soggetti tenuti a inviare i dati al sistema tessera sanitaria
- Le operazioni scambiate con soggetti esteri devono essere segnalate all'Agenzia delle entrate con una apposita comunicazione mensile, salvo che risultino da documento doganale oppure da fattura elettronica trasmessa al Sdi